

Prot. n. L30/RNS
Bologna, 24 febbraio 2021

Oggetto:
Emergenza Covid-19: il nuovo Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15

Sommario

Ancora un nuovo Decreto-legge per ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale sino alla data del 27 marzo 2021.

Riprendendo quanto già regolamentato dal Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 ⁽¹⁾ il nuovo **Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15** - *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021)* – oltre a prorogare il divieto di spostamento introduce alcune particolarità sempre miranti al contenimento della pandemia.

In particolare, il provvedimento in esame, *in vigore dal 24 febbraio 2021*, prevede quanto segue.

Art. 1

Con tale articolo viene meglio definita la **denominazione del territorio nazionale in zone**, attraverso l'aggiunta del comma 16-sexies all'art. 1 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74*). In base a tale aggiunta, sono denominate:

- a) **"Zona bianca"**, le Regioni, di cui al comma 16-sexies ⁽²⁾, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- b) **"Zona arancione"**, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinques ⁽³⁾, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

¹ Cfr. Circolare RNS L26 – 15 febbraio 2021 dello scrivente Ufficio.

² **16-sexies.**

Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

³ **16-quater.**

Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale.

16-quinques.

Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.



- c) **“Zona rossa”**, le Regioni di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- d) **“Zona gialla”** le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).

Art. 2

Per effetto dell’articolo in esame, come già regolamentato dal citato Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 per il periodo 16 - 25 febbraio 2021:

- a) **sino al 27 marzo 2021**, sull’intero territorio nazionale, **è vietato di ogni spostamento** in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- b) sempre sino al 27 marzo 2021, **è consentito**, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; tale misura non si applica nella Zona rossa;
- c) qualora la mobilità sia limitata **all’ambito territoriale comunale**, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Art. 3

Per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, viene ribadito l’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*).

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

- 1) Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15**